

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del 30 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. g e h

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- g. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo;
- h. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014: dell'1,75 per cento al minimo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

30 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 831.441.1

